

3405/10

N. 3405/2010	Sen.
N. 3268/2010	Rep.
N. ....	F.N.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

N. 4175/07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte  
I sezione civile

Composta dai Magistrati

Dott. Antonino Di Leo  
Dott. Maria Rosaria Sodano  
Dott. Alberto Vigorelli

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in grado di appello con citazione notificata il 29 novembre 2007 e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 17 novembre 2010

TRA

**Avv. Sergio Tomaino**, nella qualità di Presidente regionale dell'ACU Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – Sede della Calabria

**Dott. Emanuele Bottaro**, nella qualità di socio e di Presidente regionale dell'ACU - Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – Sede della Emilia Romagna

**Prof. Roberto Spigarolo**, nella qualità di Presidente regionale dell'ACU Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – Sede della Lombardia;

nonché

**Avv. Cosimo Lovelli** in qualità di socio dell'ACU - Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro;

**Avv. Daniele Oliviero**, in qualità di socio dell'ACU - Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro;

**Appellanti**

**Sig. Carlo Cardarelli**, nella qualità di Presidente regionale dell'ACU Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – Sede delle Marche;

terzo interveniente

TUTTI rappresentati, assistiti e difesi, in forza di deleghe in calce al presente atto e, quanto al Dott. Emanuele Bottaro in forza di delega in calce all'atto di citazione notificato il 26.1.2004 (alLA), dall'Avv. Angelo Iannaccone del foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano - Via Besana n. 6 sono elettivamente domiciliati ad ogni effetto di legge

**Sig.ra Clara Gonnelli**, nella qualità di socio e di Presidente regionale regionale dell'ACU - Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – Sede della Toscana;

**Arch. Pia Valota**, in qualità di socio dell'ACU - Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro; rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Rocca, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rivetta , in Milano, via Larga n. 1 come da nuova costituzione del 31.5.2010

**RINUNCIANTI**

**Avv. Nicola Vetrano**, nella qualità di Presidente regionale dell'ACU Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – Sede della Campania, rappresentato da se medesimo

**RINUNCIANTE**

## CONTRO

**ACU – Associazione Consumatori e Utenti – Onlus**, in persona dell'Arch. Saracino nella dichiarata qualità di presidente e legale rappresentante della stessa associazione, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Domenico Cagnucci del Foro di Roma e dall'Avv. Alberto Tedoldi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Beato Angelico n. 1

Appellata

**Maria Luigia Chiosi** in qualità di Presidente di ACU Veneto rappresentata e difesa dall'Avv. Furlani di Mestre e l'Avv. Mastandrea di Milano come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Bigli n. 2

Appellata

**Marcucci Maria Antonietta, Zazza Oscar, Zolea Stefano, Mameli Marco, Pilleri Efisio, Pipia Michele**

Appellati contumaci

## CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per gli appellanti Tomaino, Bottaro, Spigarolo, Lovelli, Oliviero Cardarelli:

Voglia l'.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:

Nel merito:

Dichiarare l'inesistenza, ovvero dichiarare la nullità, ovvero annullare le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci dell'ACU Onlus, oggi denominata ACU non profit, convocata in sede straordinaria a Firenze in data 09/11/2002, e la successiva Delibera adottata dalla Presidenza Nazionale del 13 - 23/11/2002 e del 14/12/2002;

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio;

In via istruttoria:

Assumere la prova testimoniale già ammessa, sui seguenti capitoli di prova diretta:

cap. a) Vero che, in occasione dell'assemblea straordinaria dell'ACU, svoltasi a Firenze in data 9.11.2002 gli intervenuti alla riunione decisero unanimemente di chiudere i lavori nella mattinata – in mancanza di proposte di modifica dello statuto – per partecipare alle manifestazioni del Social Forum;

cap. b) Vero che nel corso dell'assemblea non furono rappresentate da alcuno proposte di modifica dello statuto e pertanto gli intervenuti deliberarono di non convocare il notaio;

cap.c) Vero che non fu redatto contestualmente un verbale di quella riunione, i cui lavori furono ricostruiti successivamente sulla base di alcuni appunti ripresi dal sig. Saracino in un verbale redatto nei giorni successivi;

cap.d) Vero che dopo la decisione di chiudere i lavori della riunione molti degli intervenuti si erano allontanati ritenendo conclusa l'assemblea;

cap.e) Vero che gli intervenuti alla riunione non sono stati identificati dalla presidenza dell'assemblea all'inizio dei lavori;

cap.f) Vero che l'assemblea fu caratterizzata un confronto aspro e confuso, a tratti non presieduta, che fece emergere un contrasto duro tra i membri della presidenza e tra i presidenti regionali intervenuti in ordine alla prosecuzione dei lavori;

con i testi :

- sig.ra Marisa Ciuccariello, residente a Siena;
- sig.ra Maria Rosaria Losito, residente ad Andria;

Assumere la prova testimoniale contraria già ammessa, sul seguente capitolo di prova, articolato da parte attrice nella memoria istruttoria 29.4.2005, con i testi già indicati a prova diretta :

cap.g) Vero che nel corso dell'assemblea e prima di decidere di non convocare il notaio si tentò di redigere una mozione che però non fu sottoscritta da alcuno dei presenti; nonché sui seguenti capitoli di prova, articolati da controparte a prova diretta nella memoria 31.3.2005, con i testi già indicati a prova diretta:

cap.3) Vero che Lei si presentò all'assemblea di Firenze avendo conoscenza che in quell'assemblea si sarebbe proceduto all'elezione della nuova Presidenza Nazionale dell'Associazione dato che la precedente si era dimessa in blocco e non era più in condizione di operare da tempo;

cap.4) Vero che nel corso dell'assemblea suddetta dopo un ampio dibattito sulle riforme statutarie si decise di accantonare le medesime e di passare all'elezione della nuova presidenza nazionale con invito a tutte le parti di presentare liste di candidati e mozioni politico programmatiche ad essi collegate;

cap.5) Vero che nel corso dell'assemblea nessuno sollevò obiezioni di sorta al fatto che si procedesse all'elezione della nuova Presidenza Nazionale dell'Associazione e che venissero presentate liste di candidati e mozioni politico - programmatiche ad esse collegate;

cap.7) Vero che Lei non ebbe modi di verificare anomalie e differenze rispetto alle altre assemblee alle quali aveva in precedenza partecipato nel 1998 e nel 2001;

cap.8) Vero che all'assemblea dei soci ACU Associazione Consumatori e utenti Onlus ebbe modo di riconoscere tutti i partecipanti all'Assemblea come soci di lunga data dell'Associazione.

Per l'appellata ACU:

Voglia l'ill.ma Corte d'appello di Milano, ogni contraria deduzione rigettata, in via preliminare:

1) dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale avvenuta all'udienza del 2/03/2010 in quanto tardiva e quindi inammissibile nel giudizio d'appello-,

2) l'inammissibilità c/o improcedibilità dell'appello presentato in quanto i soggetti appellanti risultano agire in nome e per conto di soggetti diversi da quelli presenti in primo grado, dell'ACU -Associazione Consumatori Utenti - Organizzazione senza scopo di Lucro, in luogo dell'ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus, ed in qualità di soci del primo soggetto in luogo che di soci della seconda associazione.

3) estromettere dal giudizio il terzo interveniente in quanto privo di un interesse ad impugnare la sentenza n. 9217/2007 del Tribunale di Milano in quanto rappresentativo di un soggetto terzo rispetto a quelli parti del giudizio di primo grado e comunque non portatore di un autonomo interesse nei confronti della sentenza impugnata.

Nel merito rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto respingendo tutte le istanze istruttorie avanzate nel secondo grado in quanto non necessarie ed irrilevanti al fine del decidere.

Per l'appellata Chiosi:

In via principale respingersi l'appello proposto con la conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese, diritti e onorari di ambedue i gradi di giudizio.

In via di appello incidentale condannarsi l'appellante oltre che alle spese del presente giudizio anche a quelle di primo grado.

Fatto e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 26.1.2004, **l'Acu Puglia**, in persona del Presidente Santovito, **L'Acu Liguria**, in persona del Presidente Taula, **l'Acu Emilia Romagna**, in persona del Presidente Bottaro, **l'Acu Molise**, in persona del Presidente Tutolo, **l'Acu Calabria**, in persona del Presidente Carnovale, **l'Acu Basilicata**, in persona del Presidente Lovelli, attore anche nella sua qualità di socio, **l'Acu Campania** in persona del Presidente Pesacane, oggi rappresentata dal Presidente Vetrano, **l'Acu Lombardia**, in persona del Presidente Pia Valota, attrice anche nella sua qualità di socia, oggi rappresentata dal Presidente Spigarolo, **l'Acu Toscana**, in persona del Presidente Gonnelli, **l'Acu Piemonte**, in persona del Presidente Piccione, **l'Acu Abruzzo**, in persona del Presidente Macera, **l'Avv. Oliviero Daniele e Minafra Rosanna**, in qualità di soci, convenivano a giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'ACU Associazione Consumatori Utenti Onlus (di seguito ACU Onlus) in persona dell'Arch. Saracino, nella sua qualità dichiarata di Presidente nazionale della stessa associazione affinché fosse dichiarata l'inesistenza ovvero la nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci ACU convocata in sede straordinaria a Firenze il 9.11.2002 e la successiva delibera della Presidenza nazionale del 13/23.11.2002 e del 14.12.2002. Esponevano, in particolare, che

l'associazione in parola, iscritta nell'elenco nazionale istituito dall'art. 5 L. 28/98, iscrizione che attribuiva a detta associazione la legittimazione ad agire a tutela degli interessi e diritti dei consumatori, avendo, a seguito dell'assemblea generale dei soci del 20.4.1998, modificato il proprio ordinamento interno e approvato lo statuto vigente, mantenendo in vita, per un periodo triennale, gli organi dell'associazione, indiceva in Roma, per la data del 28 aprile 2001, l'assemblea generale dei soci che conferiva le cariche direttive statutarie (Presidente, tesoriere e segretario generale). A seguito delle dimissioni del tesoriere e della messa a disposizione del Presidente nazionale Giuseppe D'Ippolito della carica di rappresentanza legale dell'associazione, veniva convocata in data 12.10.2002 una nuova assemblea straordinaria tenutasi in Roma il 9.11.2002 e conclusasi con la nomina di nuovi organi sociali grazie ad un vero e proprio "colpo di mano" da parte dell'Arch. Saracino nominato Presidente nazionale e da un gruppo di Acu regionali a lui facenti capo, i quali avevano proceduto all'illegittimo rinnovo delle cariche senza che l'argomento fosse stato previsto nell'ordine del giorno e in un momento in cui l'assemblea poteva definirsi sciolta.

Si costituiva in giudizio Roberto Saracino in qualità di Presidente nazionale dell'ACU Onlus, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, dal momento che l'assemblea si era svolta regolarmente, previa identificazione dei presenti e dei votanti, oltre che con regolare verbalizzazione. Si costituivano in corso di causa, aderendo alla posizione di ACU Onlus, i soci Stefano Zolea, Oscar Zazza e Antonella Marcucci mentre

intervenivano volontariamente Maria Luigia Chiosi per Acu Veneto e Marco Mameli per Acu Sardegna nonché ancora i soci Efisio Pilleri e Michele Papia.

Disposta e assunta istruttoria, il Tribunale, dopo aver disposto con ordinanza la sospensione delle delibere impugnate, tratteneva la causa in decisione con sentenza N. 9217/07 con la quale, ritenute infondate le eccezioni preliminari, e ritenute infondate le doglianze sollevate in ordine alle modalità di svolgimento dell'assemblea del 9.11.2002 in relazione a quanto emerso in sede istruttoria e quanto evincibile dagli stessi verbali di assemblea, respingeva la domanda delle parti attrici, compensando integralmente le spese del giudizio.

Avverso la sentenza sopra indicata proponevano appello i soli Sergio Tomaino, Emanuele Bottaro, Roberto Spigarolo, Cosimo Lovelli, Daniele Oliviero, Carlo Cardarelli, Clara Gonnelli, Pia Valota e Nicola Vetrano, nelle qualità rispettivamente sopra indicate esponendo i seguenti motivi di gravame : a) la comparsa conclusionale in primo grado avrebbe dovuto essere depositata il 26.5.2007 in quanto la proroga dei termini scadenti il sabato fino al lunedì successivo disposta dal V comma dell'art. 155 c.p.c. sarebbe stata applicabile ai soli procedimenti pendenti dopo il 1.3.06; b) le risultanze processuali erano state erroneamente valutate dal primo giudice dal momento che: 1) dagli stessi verbali d'assemblea risultava l'interruzione dell'assemblea e l'aspro dibattito che l'aveva preceduta; 2) la nomina delle nuove cariche sociali era stata prevista, nell'ordine del giorno, subordinatamente alle modifiche statutarie che non erano state deliberate, così come dichiarato dai testi D'Ippolito, Cavinato, Alfredo De Felici e Antocci; 3) il verbale del 9.11.2002 non era stato

sottoscritto da Pesacane ed era stato contestato dalla verbalizzante Ciuccariello nominata segretaria verbalizzante in luogo del segretario generale Calvinato; 4) nessun elenco dei partecipanti era stato allegato al verbale; 5) erano state redatte due diverse copie contrastanti fra di loro del verbale; 6) i vizi delle successive delibere della Presidenza Nazionale non potevano ritenersi "derivati" dal momento che tali verbali non erano stati redatti in contestualità con l'assemblea e che addirittura i membri partecipanti dell'assemblea si erano espressi telefonicamente; 7) non era stata sentita la teste Ciuccariello.

Si costituivano in giudizio ACU Onlus nella persona del Presidente Saracino e Maria Luigia Chiosi mentre rimanevano contumaci Marcucci Maria Antonietta, Zazza Oscar, Zolea Stefano, Mameli Marco, Pilleri Efisio, Pipia Michele. I primi chiedevano il rigetto dell'appello.

Nelle more del giudizio rinunciavano agli atti gli appellanti Gonnelli, Valota e Vetrano.

I procuratori delle parti costituite hanno, quindi, rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 6.7.2010 e la causa, con i termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali repliche, è stata assegnata in decisione all'odierna camera di consiglio.

Va preliminarmente dichiarato estinto il rapporto processuale con riguardo agli appellanti Valota, Gonnelli e Vetrano avendo, gli stessi, dichiarato di voler rinunciare " al diritto, all'azione e agli atti di giudizio " in data 30.7.2009 e 30.10.2009 (cfr. fascicolo d'ufficio della Corte) e non richiedendo, tale rinuncia, l'accettazione delle parti appellate, dal momento che nessuna di esse ha proposto gravame incidentale.

Va, inoltre, preliminarmente escluso dal presente giudizio il terzo Cardarelli posto che, a norma dell'art. 344 cod. proc. civ., nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento del terzo che sarebbe legittimato all'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ., in quanto titolare di un diritto incompatibile che potrebbe essere pregiudicato dalla emananda sentenza, situazione, questa, che non appare ravvisabile nel caso di specie.

Va, infine, esaminata e respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dall'appellata Chiosi nei confronti degli appellanti Tomaino e Spigarolo (Vetrano ha, come si è visto, rinunciato agli atti), dovendosi, a suo giudizio, ritenere che gli stessi si siano costituiti "a titolo puramente personale" omettendo, cioè, di esprimere "la chiara ed espressa volontà di agire in nome e per conto dei soci Acu della Regione" (cfr. pag. 2 dell'atto di costituzione e risposta di secondo grado).

L'assunto è infondato.

Ed infatti, entrambi gli appellanti si sono costituiti in secondo grado nell'esclusiva qualità di Presidenti dell'ACU delle Regioni Calabria e Lombardia, rappresentate in primo grado da altro Presidente, e oggi costituite a mezzo delle persone degli appellanti, così come chiaramente riferito in intestazione dell'atto di citazione in secondo grado.

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto tardiva la comparsa conclusionale di Acu Onlus che sarebbe stata depositata il giorno 28.5.2007 in luogo del 26.5.2007. Osserva infatti, che la disposizione contenuta nel V comma dell'art. 155 c.p.c., secondo cui non è possibile computare tra i termini di decadenza l'ultimo giorno cadente di sabato o

di domenica o altrimenti festivo, si applicherebbe ai soli procedimenti pendenti dopo il 1.3.2006.

L'assunto è infondato.

Ed infatti, come esattamente rilevato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 58 della legge di riforma del 2009, la predetta disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1.3.2006 (così testualmente al terzo comma della norma citata: *Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006*). Ne consegue che il termine per il deposito della comparsa, scadente di sabato, doveva intendersi prorogato al lunedì successivo, e cioè alla data 28.5.2007, giorno in cui la comparsa conclusionale di Acu Onlus è stata depositata.

Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti sostengono l'errata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie con particolare riguardo all'errata disamina dei verbali di assemblea del 9.11.2002 e delle deposizioni testimoniali che avrebbero confermato la sussistenza delle doglianze già esposte in primo grado, attinenti, da un lato, alle modalità di svolgimento dell'assemblea e, dall'altro, alla materiale redazione del verbale che non sarebbe stato firmato da tutti i componenti del comitato di presidenza e che sarebbe stato formato in due diverse copie, oltre al fatto che le funzioni di verbalizzante non avrebbero dovuto essere tenute dalla Sig. Ciuccarini ma dal segretario generale dell'associazione.

Anche tale assunto appare infondato.

Ed infatti, per quanto riguarda le doglianze relative alle modalità di svolgimento dell'assemblea che avrebbe deliberato le nuove nomine

delle cariche sociali fuori dagli argomenti posti all'ordine del giorno e quando il consesso poteva dirsi interrotto per essersene allontanati gran parte dei partecipanti, deve essere osservato che: a) l'ordine del giorno - così come risultante dal medesimo verbale e dalla stessa comunicazione di convocazione - recava ai punti 3, 4, 5, l'elezione di tutti gli organismi sociali, essendo prevista, per ciascuno di essi, lo svolgimento del dibattito e la relativa votazione. Il fatto che nel corso dell'assemblea, più oratori si fossero espressi per l'opportunità di rinviare il dibattito e la votazione delle cariche sociali non essendosi raggiunto l'accordo sulle modifiche statutarie, nulla toglie alla validità della votazione effettuata alle 14,20 di quello stesso giorno, quando, cioè, fu votata la lista Saracino. Infatti, non essendo stata accettata dall'assemblea la proposta di rinviare il rinnovo delle cariche, fu esaurita la discussione di tutti i punti dell'ordine del giorno e l'assemblea venne definitivamente chiusa, dopo una breve sospensione di appena 10 minuti, alle ore 14.30, vale a dire appena mezz'ora dopo la previsione degli organizzatori; b) ai fini della validità dell'assemblea e del relativo verbale, non appariva affatto necessario redigere l'elenco dei partecipanti, essendo sufficiente procedere alla redazione del verbale delle operazioni e dare in esso atto dell'identificazione dei presenti, delle modalità di svolgimento della riunione e del risultato delle votazioni (cfr. ancora verbale di assemblea nel quale il Vice Presidente Pesacane, indicato come Presidente prima dell'arrivo di Roberto Saracino, "*constata la regolarità e validità della riunione e avvia i lavori*").

Quanto alle doglianze attinenti alla redazione del verbale, va chiarito che non furono affatto fatte girare due diverse copie del verbale, dal

momento che in atti è dato rinvenire una sola copia, firmata dal segretario verbalizzante (Ciuccariello) e dai membri del comitato di presidenza (Roberto Saracino e Giulio Labbrofrancia). Quanto al Pesacane, indicato dal segretario Generale come Presidente dell'assemblea prima dell'arrivo di Roberto Saracino, egli risulta essersi allontanato dal consesso prima della votazione e, dunque, prima della chiusura del verbale (cfr. anche le risultanze della sua stessa deposizione testimoniale, secondo cui egli avrebbe espresso il proprio dissenso alla presentazione di una sola lista e si sarebbe, per questo, dissociato, astenendosi anche dal firmare il verbale d'assemblea).

Rimane, per ultimo, da esaminare la doglianza relativa alla mancata audizione, in corso di primo giudizio, della segretaria verbalizzante Ciuccariello che sarebbe stata erroneamente nominata segretaria verbalizzante atteso che tale funzione sarebbe spettata al Segretario generale. Sul punto si osserva che, intanto, l'indicazione della Ciuccariello come segretario verbalizzante provenne proprio dal Segretario generale Cavinato che la chiamò a svolgere le funzioni di segretario (cfr. verbale: *L'assemblea si apre alle ore 10.30 alla presenza del rappresentante legale e Segretario generale Gianni Cavinato il quale indica a presiedere la riunione il Vice Presidente nazionale Ciro Pesacane e Marisa Ciuccariello viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante*”).

Quanto, infine, all'omessa audizione della Ciuccariello in qualità di teste, essa, alla luce delle deposizioni testimoniali già assunte in primo grado, idonee a delineare un quadro ampiamente esaustivo delle modalità di svolgimento dei fatti, è stata, a ragione, ritenuta superflua dal primo giudice.

Con il terzo e ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano che i vizi dei verbali delle assemblee della presidenza nazionale del 13.11.2002 e 14.11.2002 sarebbero stati erroneamente considerati derivati rispetto a quelli dedotti per la delibera del 9.11.2002.

Si dolgono, infatti, del fatto che, in violazione delle norme di Statuto, vi sia stata una riunione congiunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti e che il trasferimento della sede nazionale sia stata rimessa all'esclusiva competenza della Conferenza dei Presidenti. Inoltre, la Presidenza nazionale si sarebbe tenuta in due diverse date, 13.11.2002 e 23.11.2002 e i presenti sarebbero stati sentiti telefonicamente.

Le doglianze in parola appaiono in parte nuove perché proposte per la prima volta in questo grado e per altra parte infondate.

Ed infatti, mentre risultano nuove le doglianze inerenti le pretese violazioni dello statuto, del tutto ingiustificate appaiono le doglianze relative al fatto che la riunione della presidenza nazionale si sia tenuta in due diverse fasi temporali e che alcuni dei partecipanti – nello specifico Zolea presente nella prima e non nella seconda - sia stato, comunque, sentito telefonicamente e abbia confermato, a mezzo fax “le incompatibilità già paventate” (cfr. verbale: *alle 16.30 del 23 novembre 2002 .. riprendono i lavori della Presidenza con la lettura della comunicazione inviata il 21.11.2002 per fax al presidente Zolea, con la quale si confermano le incompatibilità paventate. I presenti, sentiti telefonicamente gli altri membri in conformità a quanto già valutato il 13 novembre nominano ...*”).

Conclusivamente l'appello appare infondato e comporta la conferma della sentenza di primo grado.

Per la loro soccombenza, gli appellanti Sergio Tomaino, Emanuele Bottaro, Roberto Spigarolo, Cosimo Lovelli, Daniele Oliviero devono essere condannati, in solido fra loro, a rimborsare alle parti appellate Chiosi e ACU Onlus le spese del secondo grado di giudizio che, avuto riguardo al valore della causa e alla natura delle questioni oggetto di trattazione, si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 200,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 1.050,00 per onorari oltre alle spese generali secondo tariffa e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Sergio Tomaino, Emanuele Bottaro, Roberto Spigarolo, Cosimo Lovelli, Daniele Oliviero, Carlo Cardarelli, Clara Gonnelli, Pia Valota e Nicola Vetrano contro ACU Onlus e Chiosi Maria Luigia avverso la sentenza del Tribunale di Milano N. 9217/07 così provvede:


- a) Dichiara inammissibile l'intervento di Carlo Cardarelli;
- b) Dichiara l'estinzione del rapporto processuale per rinuncia agli atti nei confronti di Clara Gonnelli, Pia Valota e Nicola Vetrano;
- c) Rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata;
- d) Condanna Sergio Tomaino, Emanuele Bottaro, Roberto Spigarolo, Cosimo Lovelli, Daniele Oliviero, in solido fra loro, a rimborsare a ciascuna delle parti appellate Chiosi e ACU Onlus le spese del secondo grado di giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 1.050,00 per onorari oltre alle spese generali secondo tariffa e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge

Così deciso in Milano il 17 novembre 2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

15

  
C. MELLONI  
C. MELLONI

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 14 DIC. 2010

IL CANCELLIERE GI

Concetta Malidona

*Concetta Malidona*